



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Prot. n. 99/2020

Arezzo, 26 marzo 2020

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE LORO SEDI

CIRCOLARE N. 3

Oggetto: Emergenza covid_19 - accordo sindacale nazionale del 23.03.2020 e validità DURC.

Sulla base di quanto previsto dall'accordo sindacale nazionale del 23 marzo 2020 (che troverete pubblicato nel nostro sito), si evidenzia che i pagamenti degli accantonamenti e dei contributi dovuti alla Cassa Edile relativi ai soli mesi di febbraio e marzo 2020, il cui termine di pagamento era fissato rispettivamente per il 31 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020, sono prorogati alla data del 31 maggio 2020. Rimangono fermi gli obblighi relativi agli altri adempimenti dettati dalle norme contrattuali, compreso l'obbligo della presentazione delle denunce nominative telematiche dei lavoratori occupati (MUT) secondo le scadenze previste.

Si fa presente inoltre che il citato accordo nazionale e le successive e conseguenti note operative della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, prevedono, tra le altre cose, che la Cassa Edile dovrà provvedere ad anticipare agli operai il pagamento del trattamento economico accantonato per ferie in relazione al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2019 nella misura dell'80% entro il 30 aprile 2020.

Ovviamente ciò potrà avvenire soltanto nei confronti di quei lavoratori a favore dei quali le rispettive imprese abbiano provveduto al pagamento del periodo suddetto. Invitiamo pertanto le imprese che non avessero già effettuato i pagamenti riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, i cui termini di pagamento erano rispettivamente il 30 novembre 2019, il 31 dicembre 2019 ed il 31 gennaio 2020, di volerli effettuare quanto prima e comunque entro e non oltre il 7 aprile 2020, affinché questa Cassa Edile possa ottemperare alle disposizioni contrattuali emanate in occasione di questa emergenza sanitaria.

Con l'occasione informiamo inoltre che, sulla base di quanto chiarito dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e con riferimento alla comunicazione n. 700 della CNCE, il DURC, di cui al DM 30 gennaio 2015, rientra tra le attestazioni di cui all'art. 103 del DL n. 18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, al comma 2, che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

Per ultimo, al fine di effettuare i rimborsi di malattia a fronte dell'anticipazione delle imprese, la Cassa dovrà effettuare un controllo preciso e puntuale e a tal fine, oltre ai certificati medici che già oggi devono essere prodotti, l'impresa per aver diritto alla prestazione dovrà trasmettere alla Cassa copia dei bonifici effettuati ai lavoratori e le relative buste paga.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Arch. Igor Michele Magini)